



COMUNE DI RENATE

(Provincia di Monza e Brianza)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.

del

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA
- ART. 2 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA
- ART. 3 DEFINIZIONI
- ART. 4 AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI -REGIME GENERALE DEGLI ATTI DI ASSENSO
- ART. 5 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI
- ART. 6 PUBBLICITÀ DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

- ART. 7 OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 9 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTO
- ART. 10 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 11 INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE
- ART. 12 CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 13 COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, PIANTE ORNAMENTALI E OGGETTI SULL'AREA PUBBLICA
- ART. 14 ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI
- ART. 15 CHIUSURA STRADE PUBBLICHE

TITOLO III ESTETICA E DECORO CITTADINO

- ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 17 DOMANDA PER L'INSTALLAZIONE DI TENDE
- ART. 18 CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE TENDE
- ART. 19 INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA
- ART. 20 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
- ART. 21 AFFISSIONI MANIFESTI - IMBRATTAMENTO MURI E PROPRIETÀ COMUNALI
- ART. 22 BATTITURA DI PANNI E TAPPETI
- ART. 23 DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA
- ART. 24 FUMI ED ESALAZIONI
- ART. 25 PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI
- ART. 26 TRASPORTO DI LETAME E MATERIALE DI ESPURGO
- ART. 27 INNAFFIATURE DEI GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI – UTILIZZO DELL'ACQUA

TITOLO IV SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

- ART. 28 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI
- ART. 29 INSTALLAZIONE DI PALCHI, TRIBUNE ED ALTRE STRUTTURE SOPRAELEVATE DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
- ART. 30 IMPIANTI TECNOLOGICI

TITOLO V CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- ART. 31 DIRITTI DEGLI ANIMALI
- ART. 32 CIRCOLAZIONE DI ANIMALI
- ART. 33 CUSTODIA DEI CANI E DEGLI ANIMALI
- ART. 34 CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
- ART. 35 IMBRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

TITOLO VI QUIETE PUBBLICA

- ART. 36 NORME ED ORARI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE
- ART. 37 RUMORI NELLE CASE
- ART. 38 GRIDA, SCHIAMAZZI
- ART. 39 SALE DA BALLO, CINEMA, RITROVI
- ART. 40 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI
- ART. 41 USO DI SEGNALAZIONI SONORE
- ART. 42 VALUTAZIONE, MISURAZIONE E REPRESSIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

TITOLO VII SICUREZZA PUBBLICA

- ART. 43 SOSTANZE LIQUIDE,ESPLOSIVE ,INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI
- ART. 44 REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DEI COMBUSTIBILI
- ART. 45 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE O ALTRI EDIFICI
- ART. 46 ACCENSIONE DI POLVERI,LIQUIDI INFIAMMABILI,FUOCHI ARTIFICIALI E FUOCHI IN GENERE
- ART. 47 TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI
- ART. 48 GETTO DI COSE
- ART. 49 SEGNALAZIONI E RIPARI DI OPERE IN COSTRUZIONE
- ART. 50 MANUTENZIONE DI EDIFICI E PERTINENZE
- ART. 51 ORDINE DI RIPARAZIONE
- ART. 52 MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO
- ART. 53 POZZI E CISTERNE
- ART. 54 ESPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE VIE
- ART. 55 LAVORI ARTIGIANALI E VERNICIATURA DI MANUFATTI
- ART. 56 ATTI CONTRARI ALLA SICUREZZA
- ART. 57 QUESTUE
- ART. 58 CORTEI,CERIMONIE,RIUNIONI E MANIFESTAZIONI
- ART. 59 CORTEI FUNEBRI

TITOLO VIII NETTEZZA PUBBLICA

- ART. 60 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- ART. 61 PULIZIA DI ANDITI,VETRINE,NEGOZI ED INGRESSI
- ART. 62 SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO
- ART. 63 VOLANTINAGGIO,DISTRIBUZIONE DI OPUSCOLI E SIMILI
- ART. 64 MATERIALE MALEODORANTE
- ART. 65 DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE VEICOLI
- ART. 66 TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE
- ART. 67 CURA DELLE SIEPI E PIANTE
- ART. 68 EMISSIONI ED ESALAZIONI
- ART. 69 PULIZIA DEI COLATORI LATERALI ALLE PUBBLICHE VIE

TITOLO IX DIVIETI

- ART. 70 OPERAZIONI VIETATE IN LUOGHI PUBBLICI
- ART. 71 CAROVANE DI NOMADI
- ART. 72 DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
- ART. 73 GIARDINI E PARCHI PUBBLICI-DIVIETI E LIMITAZIONI
- ART. 74 DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 75 PUBBLICITA' A MEZZO DI MANIFESTI,AVVISI,STAMPATI E STRISCIONI
- ART. 76 USO DI CONTRASSEGNI E STEMMI DEL COMUNE

TITOLO X SANZIONI E NORME FINALI

- ART. 77 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO
- ART. 78 DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
- ART. 79 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
- ART. 80 CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI
- ART. 81 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE
- ART. 82 NORME DI RINVIO
- ART. 83 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

La Polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti.

Il presente Regolamento è volto alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dall'arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il civile comportamento dei cittadini.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato in coordinamento con il Responsabile del Servizio e i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. e successive modifiche, nell'ambito dei rispettivi compiti.

Gli stessi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla Legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle norme in materia di procedura penale.

Art. 3 Definizioni

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Art. 4 Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- c) previo pagamento di canoni, tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- d) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 5 Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi

Le relative richieste devono essere indirizzate all'Amministrazione Comunale con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, ed, in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 07 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti alla Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6 Pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi cui l'attività assentita si riferisce, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio Comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal comune :

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando, senza il nulla osta del comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti, agli uffici competenti del comune entro il termine indicato.

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7 Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Per occupazione del suolo pubblico si intende l'occupazione di uno spazio di area pubblica con materiali di qualsiasi genere, con veicoli adibiti a lavori, con mezzi d'opera, a mezzo di strutture fisse o smontabili insistenti sul terreno o sospese su di esso, con manufatti di qualunque tipo e materiale, con cantieri stradali, tende, banchi, dissuasori di sosta.

Ferme le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto previsto dal Regolamento Edilizio, e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dal Responsabile Settore Polizia Locale ed è disciplinata oltre che dalle norme sopra richiamate, da quelle qui di seguito riportate nel presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

E' proibita qualunque occupazione permanente o temporanea, così come stabilita nel Regolamento comunale, od uso illegittimo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.

Le occupazioni sia permanenti che temporanee sono soggette a canone la cui entità è determinata dall'apposito Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che disciplina anche l'esenzione dall'applicazione del canone stesso.

Art. 8 Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico

Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, sono autorizzate o negate seconda la procedura ed il rispetto dei vincoli contenuti nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dal Responsabile del Settore Polizia Locale, secondo le disposizioni del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia.

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme del vigente Codice della Strada.

Art. 9 Obblighi del titolare dell'atto

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo e a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- b) ripristinare l'asfalto od il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- c) mantenere lo spazio circostante a quello concesso pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio, per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di

curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;

d) provvedere, durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Dal tramonto le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba. È fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Art. 10 Revoca delle autorizzazioni

In qualsiasi momento, il Responsabile del Settore Polizia Locale può, per iscritto, o, nei casi urgenti ed indilazionabili, verbalmente, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca stessa e la scadenza reale.

Art. 11 Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali, incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

Art. 12 Carico e scarico delle merci

Qualora il carico e scarico delle merci su suolo pubblico richiedano tempo di ingombro dello stesso, occorre ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Settore di Polizia Locale, la quale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, il Responsabile del Settore di Polizia Locale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 13 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti, previa autorizzazione.

Nell'autorizzazione saranno precisate le modalità dell'occupazione medesima ed il periodo cui essa si estende

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di 2/3 della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno mt.2,00 destinata al transito pedonale, salvo deroghe concesse dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

Il Responsabile del Settore di Polizia Locale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia i tavolini, le sedie, ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo quanto diversamente specificato nell'autorizzazione.

Art. 14 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di utilizzare dei contenitori posti ad almeno mt. 0.80 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dal presente Regolamento non potranno di massima essere concesse autorizzazioni quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 2,00 e quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Art. 15 Chiusura strade pubbliche

È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso del Responsabile del Settore di Polizia Locale.

Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda, da presentarsi almeno quindici giorni prima della data di chiusura salvo casi di massima urgenza, da parte della persona interessata ed in presenza di conforme Ordinanza del Responsabile del Settore di Polizia Locale.

Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

TITOLO III ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 16 Disposizioni generali

Ferme restando le norme previste da altri regolamenti statali, da leggi o regolamenti regionali, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale che risulti pregiudizievole per il decoro.

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse dovranno essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Nelle autorizzazioni e concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc. il Responsabile dell'Ufficio Tecnico terrà conto, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento edilizio, anche delle esigenze architettoniche, artistiche ed estetiche delle varie località e potrà indicare determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Tutti gli elementi e manufatti, oggetto dell'autorizzazione, sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o modifiche alla forma o all'aspetto dei medesimi.

Art. 17 Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento del relativo canone, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 18 Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende, in generale, dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di mt. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita, secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 19 Insegne vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili, dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio della Polizia Locale, ingenerare confusione con i segnali stradali o produrre abbagliamento.

È vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 2,00 fatte salve le norme del vigente Codice della Strada.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

Chiunque intenda esporre, insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda all'Ufficio Tecnico Comunale .

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare con la documentazione richiesta e con eventuale documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 20 Manutenzione degli edifici

È fatto obbligo ai proprietari di mantenere sempre le pareti esterne delle case rivolte verso le pubbliche strade ed i muri di cinta in buono stato di manutenzione, con tutti gli accessori dei balconi, finestre, grondaie ben assicurati.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare le erbacce lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

I proprietari degli edifici, ovvero gli aventi titolo di godimento sugli stessi, sono obbligati a mantenere in buono stato le fronti degli edifici, i tetti e le gronde o altri accessori, in modo che non venga creato pericolo per l'incolumità pubblica.

In caso d'inottemperanza alle prescrizioni indicate nel presente articolo, il Sindaco ha facoltà di procedere autonomamente alla messa in condizione di sicurezza previo atto di diffida, a cura dell'ufficio comunale competente, notificato al proprietario dell'immobile o all'avente titolo di godimento non meno di 20 giorni prima dell'esecuzione delle opere. Le spese sostenute dal Sindaco per gli interventi di manutenzione per la sicurezza verranno imputate ai soggetti di cui sopra.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla eliminazione di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, ferma la responsabilità degli autori, qualora fossero individuati.

Il Sindaco, che del danneggiamento deve essere tempestivamente informato, emana ordinanza di ripristino a carico dei proprietari; il ripristino deve effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica.

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie cautele da parte degli interessati.

Art. 21 Affissioni manifesti –Imbrattamento e danneggiamento muri e beni di proprietà comunale

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati , così come sono vietate le scritte sui muri e sulla pubblica via.

É vietato:

a) stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

b) recare danno e imbrattare con scritte, figure o disegni i monumenti, i marciapiedi, le carreggiate, i muri degli edifici pubblici e privati e qualunque altra struttura dell'arredo urbano;

c) imbrattare con scritti, disegni o in altri modi, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e tutti i veicoli in generale;

d) danneggiare in qualunque modo i beni di proprietà comunale posti sia all'interno che all'esterno dei luoghi pubblici.

e) imbrattare o danneggiare le tombe ed i monumenti funebri pubblici e privati posti all'interno dei cimiteri.

f) impedire o diminuire l'efficacia dell'uso o recare danno in qualunque modo agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari ferroviari, alle segnalazioni stradali, alle fontane e fontanelle, alle panchine, ai monumenti ed a ogni altra cosa destinata al pubblico.

Fatte salve le sanzioni previste, e' imposto l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese dell'autore del danneggiamento.

Art. 22 Battitura di panni e tappeti

É vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti

Art. 23 Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, possa nuocere all'estetica, al decoro del Comune, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività .

L'obbligo di rimozione da parte dei proprietari deve comunque intervenire immediatamente in casi di estrema gravità mentre negli altri casi entro 60 giorni dalla notifica, a tal uopo effettuata, dal Sindaco, che del danneggiamento deve essere tempestivamente informato.

Art. 24 Fumi ed esalazioni

Su tutto il territorio comunale é vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Per particolari manifestazioni che prevedono accensione di fuochi è necessaria autorizzazione da parte del responsabile del Settore di Polizia Locale

Art. 25 Pattumiere e recipienti con rifiuti

É vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, contenitori racchiudenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I contenitori racchiudenti rifiuti domestici o immondizie, devono essere collocati sugli spazi pubblici in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei rifiuti, a cura dell'Amministrazione Comunale.

Sono fatte salve le deroghe disposte con apposito atto ordinatorio dettate da particolari esigenze organizzative del servizio di raccolta od igienico-sanitarie.

E' vietato collocare sacchi di rifiuti nei cestini porta -rifiuti su tutto il territorio comunale.

Art. 26 Trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Art. 27 – Innaffiatura dei giardini pubblici e privati – Utilizzo acqua

Il Sindaco può, con proprio provvedimento, disciplinare gli orari per innaffiare i giardini pubblici o privati e, per pubblica necessità, limitarne o vietarne completamente l'attività.

L'utilizzo dell'acqua per attività pubbliche o private, diverse dall'utilizzo normale di acqua sanitaria o per riscaldamento, può essere limitato o completamente vietato per motivi di pubblica necessità su ordinanza del Sindaco.

È vietato valersi dell'acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi o altri sistemi. È altresì vietato, in prossimità di fontane pubbliche, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, lavare veicoli, animali, indumenti e materiale di qualsiasi genere.

TITOLO IV SPETTACOLI PUBBLICI

Art. 28 Spettacoli e trattenimenti pubblici

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte del Responsabile del Settore di Polizia Locale a norma del punto 5 del 1° comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 e successive modifiche, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non potranno essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dal Responsabile Polizia Locale che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.

Art. 29 Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali

La realizzazione sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, è subordinata ad autorizzazione dal Responsabile Ufficio Tecnico, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di corretto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

In relazione alla complessità dell'allestimento, il Responsabile Ufficio Tecnico potrà richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dalle vigenti norme di Polizia Amministrativa, in relazione al dettato dell'art. 80 del T.U.L.P.S. e successive modifiche.

Art. 30 Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (elettricità, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli Organizzatori dovranno presentare al Comune la dichiarazione di conformità di cui alla Legge n. 46/90 e successive modifiche, a firma d'impiantista abilitato, corredata dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori – schema degli impianti -relazione sul materiale utilizzato).

Per gli allestimenti più complessi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi

TITOLO V

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 31 Diritti degli animali

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, un animale è ritenuto responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo, in buone condizioni igienico-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso.

Salvo quanto specialmente previsto dal Codice Penale, dal T.U.L.P.S., nonché da altra specifica normativa, su tutto il territorio comunale è vietato:

- 1) abbandonare animali di qualsiasi specie;
- 2) mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate per fini zooprofilattici da operatori autorizzati dalle Autorità competenti
- 3) detenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessario ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi;
- 4) svolgere su tutto il territorio comunale, spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali, organizzare giochi, lotterie o intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati, ecc., la cui vincita sia costituita da animali vivi e ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.
- 5) esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.
- 6) compiere atti crudeli su animali, sevizie nel trasporto del bestiame ed in genere inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.
- 7) addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali.
- 8) organizzare combattimenti fra animali.
- 9) maltrattare i gatti che vivono in libertà o tenerli legati;
- 10) costringere alla convivenza, nella stessa gabbia, animali tra essi incompatibili.
- 11) tenere in isolamento animali che, per esigenze di specie, devono vivere in gruppo.
- 12) trasportare animali d'affezione in condizione e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l'adeguato apporto idrico.

Art. 32 Circolazione di animali

Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore di Polizia Locale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti in territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietato:

- 1) esporre in mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie;
- 2) introdurre animali nei parchi pubblici, nella palestra comunale e in tutti gli edifici pubblici, salva diversa disposizione;
- 3) condurre animali nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini e nelle loro vicinanze.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

Art. 33 Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere sempre denunciati al competente Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria nei termini stabiliti dalla legge.

Il Servizio di Medicina Veterinaria o il Medico Veterinario provvedono all'inserimento del microchip di identificazione del cane ed alla contemporanea iscrizione all'anagrafe canina regionale.

I proprietari dei cani hanno l'obbligo di segnalare al Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL le variazioni di proprietà, del luogo di detenzione del cane, di smarrimento del cane di furto o decesso del cane.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone.

E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai mt. 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena.

Gli animali che devono essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e il contenitore dell'acqua.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi sopraccitati il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, diffiderà il proprietario ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio di Polizia Locale sentito il parere dell' A.S.L. potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al Canile Municipale o convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Art. 34 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Fatte salve le norme vigenti il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:

- 1) i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
- 2) i cani da pastore quanto accompagnano il gregge;
- 3) i cani guida per ciechi.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

Art. 35 Imbrattamenti degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico. E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere con sè idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

TITOLO VI QUIETE PUBBLICA

Art. 36 Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia all'abitato più prossimo; pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del piano zonizzazione acustico.

Nei casi di comprovata necessità, il Sindaco potrà stabilire ulteriori pause delle attività rumorose.

Tuttavia sarà sempre in facoltà del Sindaco di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal Responsabile Ufficio Tecnico anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ed in riferimento al D.M. 16.03.1998 e alla Legge n. 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 20,00.

Dal 1 giugno al 31 ottobre di ogni anno l'uso di apparati rumorosi in cantiere (compressori, martelli pneumatici, macchine operatrici ecc) nonché emissioni sonore emesse a seguito delle attività edilizie sono ammessi solamente nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 23.30, anche se il

locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dal Responsabile Settore Polizia Locale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Art. 37 Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 22,00 alle ore 08,00.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 08,00 alle ore 19,30, salvo diversamente previsto dai regolamenti condominiali e da quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 38 Grida, schiamazzi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e, come tali, sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. Il Responsabile del Settore di Polizia Locale può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

Art. 39 Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere gestiti in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero ubicati all'aperto, speciali disposizioni dovranno essere dettate dal Responsabile del Settore di Polizia Locale la quale subordinerà l'autorizzazione a determinati limiti e condizioni.

Art. 40 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente Regolamento, qualora il carico e scarico delle merci su suolo pubblico richiedano tempo di ingombro dello stesso.

Art. 41 Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'art. 659 del C.P., sono in genere vietati gli abusi di strumenti sonori e di segnalazioni acustiche.

In ogni caso il Responsabile Ufficio Tecnico, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori percepibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati.

In caso di assenza, i proprietari dovranno provvedere affinché altre persone incaricate siano in grado, nel caso di attivazione dell'allarme, di intervenire tempestivamente, per il rispetto della quiete pubblica, a disattivare il dispositivo secondo quanto indicato precedentemente.

Fatte salve le norme speciali in materia, gli allarmi dei veicoli devono essere tempestivamente disattivati dai loro proprietari o delegati.

Art. 42 Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni

I competenti uffici delle A.S.L. e dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Responsabile Ufficio Tecnico promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'art. 659 del Codice Penale, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.

TITOLO VII SICUREZZA PUBBLICA

Art. 43 Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Ferme le disposizioni contenute nel T.U.L.P.S. del 16.06.1933 n. 773 e dal relativo Regolamento approvato con R.D. del 06.05.1940 n. 635 e successive modificazioni, nonché dai Decreti del Ministro dell'Interno 31.07.1934 e 12.05.1937 e successive modifiche, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza autorizzazione del Responsabile del Settore di Polizia Locale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n. 620 del 28.06.1955 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

L'autorizzazione può essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 44 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1.000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Art. 45 Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Ogni locale in cui si voglia far uso del fuoco, deve essere provvisto di camino e cappa con canale di tiraggio per condurre i fumi al di sopra dei tetti.

Le bocche, canne, tubi di camini e stufe non possono essere aderenti a pareti di legno.

Essi devono essere periodicamente spazzati dalla fuliggine.

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di prevenzione incendi".

Art. 46 Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato, su suolo pubblico nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Sindaco, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
- d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni che creino disturbo alle abitazioni.

I barbecue sono consentiti in luogo pubblico solo nelle aree attrezzate ed indicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 47 Trasporto di oggetti pericolosi

È vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi, quali vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati, al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di mt. 3,00 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto sui veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchi e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

Art. 48 Getto di cose

È proibito gettare dai ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro.

In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato dal Responsabile del Settore di Polizia Locale, che stabilirà di volta in volta la cautela necessaria da adottare.

Art. 49 Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando si intraprenda una nuova attività costruttiva o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e dall'art. 20 del Codice della Strada.

Inoltre qualora il ponteggio occupi il marciapiede, lo stesso dovrà essere realizzato in maniera tale da consentire al pedone un agevole transito sullo stesso.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Le suddette installazioni dovranno essere eseguite ai sensi della normativa vigente e le eventuali prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.

Art. 50 Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio, con le proprie pertinenze, come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro elemento architettonico, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o qualunque altro materiale, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

I predetti elementi, in caso di guasti e rotture, dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre dovranno sempre essere solidamente assicurate.

Art. 51 Ordine di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco provvederà con Ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 650 e 677 del C.P.

Art. 52 Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve, comunque, provvedere ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura alla cittadinanza ed al Responsabile Ufficio Tecnico.

Art. 53 Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi possano cadere persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 54 Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati, prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il Responsabile del Settore di Polizia Locale potrà negare l'autorizzazione qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 55 Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti ne subiscano danno.

Art. 56 Atti contrari alla sicurezza

E' vietato, in qualsiasi circostanza, sedersi o sdraiarsi sulla sede stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Art. 57 Questue

Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia quali, in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano le attività suddette e il divieto di impiego di minori.

Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico, per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore di Polizia Locale.

È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

In particolare, in prossimità di incroci stradali, al fine di evitare intralcio o pericolo per la circolazione, è vietato esercitare la cosiddetta attività di "lavavetri", nonché ogni tipo di questua.

Art. 58 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Chi promuove cortei, cerimonie religiose o riunioni in luogo pubblico ne dà avviso, in conformità all'art. 18 del T.U.L.P.S., al Sindaco almeno sette giorni prima della data di svolgimento.

Gli organizzatori dovranno sottostare alle disposizioni impartite dal Responsabile del Settore di Polizia Locale.

È vietato interrompere le file, ostacolare le predette manifestazioni o comportarsi in modo contrario al decoro durante il passaggio di manifestazioni religiose o civili.

Art. 59 Cortei funebri

I cortei funebri dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando i divieti imposti dalla segnaletica stradale, fatte salve le diverse disposizioni dell'autorità.

L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati da parte del Servizio di Polizia Mortuaria al Responsabile del Settore di Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

È vietato lo svolgimento dei cortei funebri nei giorni festivi, salvo comprovata necessità inderogabile.

TITOLO VIII NETTEZZA PUBBLICA

Art. 60 Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie, ecc. provenienti da luoghi privati. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 61 Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni deve essere effettuata senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo per la cittadinanza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Art. 62 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti e comunque per la larghezza di almeno mezzo metro.

I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti, sgomberando la neve che risulti in pericolo di caduta e adottando tutte le precauzioni di segnalazione necessarie, in modo da non arrecare danno ai passanti e non ingombrare il suolo pubblico.

La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali. In tempo di gelo devono spargervi segatura, sabbia o altro materiale adatto e mantenerveli, quando ciò sia necessario, per impedire lo sdruciolamento, e tenere sgomberate le bocchette di scarico, situate davanti le loro proprietà.

In caso di abbondanti nevicate il Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Art. 63 Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dal Responsabile del Settore Polizia Locale, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa.

Art. 64 Materiale maleodorante

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 65 Divieto di lavatura e riparazione veicoli

È vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Art. 66 Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli idonei allo scopo e l'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Ai trasgressori, ferma la sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 67 Cura delle siepi e piante

I proprietari confinanti con le aree pubbliche o con le aree private anche aperte ovvero gli aventi titolo di godimento hanno l'obbligo di mantenere le siepi, le piante, le colture e le piantagioni in modo che queste non creino o costituiscano pericolo e non fuoriescano dai confini della proprietà restringendo le strade e i marciapiedi o limitandone in qualsiasi modo la completa utilizzabilità.

In caso di non ottemperanza alla prescrizioni indicate, il Sindaco ha facoltà di procedere autonomamente alla messa in condizione di sicurezza, previo atto di diffida notificato al proprietario del terreno o ai soggetti indicati al 1° comma non meno di 20 giorni prima dell'esecuzione delle opere. Le spese sostenute dall'amministrazione comunale per gli interventi di manutenzione per la sicurezza verranno imputate ai soggetti di cui al 1° comma.

Art. 68 Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Art. 69 Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

TITOLO IX DIVIETI

Art. 70 Operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dalle aree appositamente attrezzate, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze in maniera tale che possano offendere la pubblica decenza;
- c) immergersi nelle fontane e vasche pubbliche;
- d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.

Art. 71 Carovane di nomadi

È vietata la sosta di carovane, di tende da campeggio, carovane di nomadi e di zingari e simili su tutto il territorio comunale atteso che in esso non è stato individuato apposito spazio attrezzato.

È vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravans ed in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

È fatta eccezione per quelli al seguito dei circhi e dei giostrai, che previa autorizzazione scritta dal Responsabile del Settore Polizia Locale prendere posto nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione.

È vietato altresì il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Art. 72 Deturpamento di edifici pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le strade, i marciapiedi, parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dal Responsabile Ufficio Tecnico, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

Art. 73 Giardini e parchi pubblici -Divieti e limitazioni

Per parco pubblico si intendono le aree verdi di superficie estesa a prato, anche munite di attrezzature e panchine lungo i viali, eventualmente recintate.

Per giardini pubblici si intendono le aree attrezzate con panchine ed eventuali giochi per bambini, nelle quali vi siano zone di verde coltivato ad aiuola.

Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato,
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di

- chiusura;
- e) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - f) introdurre ciclomotori e motocicli e veicoli in genere;
 - g) danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi comunali e nella palestra comunale ed in tutti gli ambiti di proprietà comunale aperti al pubblico;
 - h) effettuare giochi non consentiti o vietati con gli appositi cartelli.
 - i) consumare bevande alcoliche.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del comune.

Art. 74 Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

È parimenti vietato l'uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Art. 75 Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

Per la collocazione di striscioni pubblicitari, il richiedente dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà avvenire il giorno successivo alla scadenza, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'intera operazione.

Art. 76 Uso di contrassegni e stemmi del Comune

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi Comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO X SANZIONI E NORME FINALI

Art. 77 Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art 13 della Legge n. 689/81, dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nell'allegato A sono specificate le sanzioni amministrative previste per ogni violazione. È ammesso il pagamento in misura ridotta, come previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81, con le modalità previste dall'art. 96. In caso di mancato pagamento, si applicheranno le procedure esecutive previste dal Capo I, Sezione II, della Legge n. 689/81.

Il trasgressore può avvalersi, a norma dell'art. 18 della Legge n. 689/81 e successive modifiche, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco , entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione.

Il Responsabile del Servizio, ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive, nonché dei criteri indicati dall'art. 11 della Legge n. 689/81, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare, tra il minimo e di massimo edittale, oppure emetterà ordinanza motivata di archiviazione.

Art. 78 Determinazione delle sanzioni

In riferimento al disposto di cui all'art. 10 della Legge n. 689/8 , per tutte le violazioni alle norme amministrative contenute nel presente Regolamento si applicano, fatte salve le diverse disposizioni speciali che disciplinano le varie materie, le sanzioni amministrative di cui all'allegato A)

Art. 79 Pagamento in misura ridotta

Per l'estinzione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta nella misura stabilita nell'articolo precedente, oltre le spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento potrà avvenire tramite conto corrente postale numero 12587200 intestato alla Polizia Locale del comune di Renate.

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando il fatto illecito abbia recato danno a terzi o al Comune. In tali casi oltre all'applicazione della sanzione dovrà essere previsto il relativo risarcimento danni.

Art. 80 Conseguenze pregiudizievoli

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

In caso di inadempienza, Il Responsabile del Settore, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 81 Sequestro e custodia di cose

Gli ufficiali e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge n. 689/81 e nel D.P.R. del 22.07.1982 n. 571 e successive modifiche.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

Art. 82 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo della Legge n. 689/81 e alle

successive integrazioni e modificazioni.

Art. 83 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana, si intende abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana nonché tutte le precedenti ordinanze e norme regolamentari del Comune riguardanti od in contrasto con le stesse materie.

Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie

| Articolo | Sanzione in Euro | Pagamento in misura ridotta in €. |
|----------|------------------|-----------------------------------|
| 6 | da 25 a 150 | 50 |
| 7 | da 75 a 450 | 150 |
| 9 | da 50 a 300 | 100 |
| 12 | da 50 a 300 | 100 |
| 13 | da 50 a 300 | 100 |
| 14 | da 75 a 450 | 150 |
| 15 | da 75 a 450 | 150 |
| 16 | da 50 a 300 | 100 |
| 17 | da 50 a 300 | 100 |
| 19 | da 50 a 300 | 100 |
| 20 | da 75 a 450 | 150 |
| 21 | da 75 a 450 | 150 |
| 22 | da 25 a 150 | 50 |
| 23 | da 50 a 300 | 100 |
| 24 | da 50 a 300 | 100 |
| 25 | da 75 a 450 | 150 |
| 26 | da 50 a 300 | 100 |
| 27 | da 50 a 300 | 100 |
| 28 | da 75 a 450 | 150 |
| 29 | da 75 a 450 | 150 |
| 30 | da 75 a 450 | 150 |
| 31 | da 50 a 300 | 100 |
| 32 | da 50 a 300 | 100 |
| 33 | da 50 a 300 | 100 |
| 34 | da 50 a 300 | 100 |
| 35 | da 50 a 300 | 100 |
| 36 | da 50 a 300 | 100 |
| 37 | da 75 a 450 | 150 |
| 38 | da 75 a 450 | 150 |
| 39 | da 75 a 450 | 150 |
| 40 | da 50 a 300 | 100 |
| 41 | da 50 a 300 | 100 |
| 43 | da 75 a 450 | 150 |
| 44 | da 75 a 450 | 150 |
| 45 | da 75 a 450 | 150 |
| 46 | da 50 a 300 | 100 |
| 47 | da 75 a 450 | 150 |
| 48 | da 75 a 450 | 150 |
| 49 | da 75 a 450 | 150 |
| 50 | da 75 a 450 | 150 |
| 51 | da 75 a 450 | 150 |
| 52 | da 75 a 450 | 150 |
| 53 | da 75 a 450 | 150 |
| 54 | da 50 a 300 | 100 |

| | | |
|----|-------------|-----|
| 55 | da 50 a 300 | 100 |
| 56 | da 75 a 450 | 150 |
| 57 | da 75 a 450 | 150 |
| 58 | da 50 a 300 | 100 |
| 60 | da 75 a 450 | 150 |
| 61 | da 25 a 150 | 50 |
| 62 | da 75 a 450 | 150 |
| 63 | da 50 a 300 | 100 |
| 64 | da 75 a 450 | 150 |
| 65 | da 25 a 150 | 50 |
| 66 | da 50 a 300 | 100 |
| 67 | da 75 a 450 | 150 |
| 68 | da 75 a 450 | 150 |
| 69 | da 50 a 300 | 100 |
| 70 | da 75 a 450 | 150 |
| 71 | da 75 a 450 | 150 |
| 72 | da 75 a 450 | 150 |
| 73 | da 75 a 450 | 150 |
| 74 | da 50 a 300 | 100 |
| 75 | da 75 a 450 | 150 |
| 76 | da 50 a 300 | 100 |